

Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali

www.penalecontemporaneo.it, 19 Giugno 2014

*Riceviamo e pubblichiamo, per l'evidente loro rilevanza, le **linee guida** del Tribunale e della Corte di Appello di Milano relative all'applicazione del recentissimo **D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32**, di attuazione della direttiva 2010/64, concernente il **diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**.*

*Segnaliamo anche, sul medesimo tema, la **Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sul d.lgs. n. 32 del 2014**.*

D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 32 in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali: prassi applicative

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64 UE in materia di interpretazione e traduzione di atti nei procedimenti penali, si è svolto un proficuo confronto fra gli uffici del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, al fine di assicurare la tendenziale uniformità delle migliori prassi applicative in materia, consapevoli peraltro dell'esigenza di apposite direttive preliminari alla Polizia Giudiziaria da parte della Procura della Repubblica.

All'esito del confronto si è deciso di proporre le seguenti

RACCOMANDAZIONI

I) L'accertamento della conoscenza della lingua italiana (art. 143, comma 4 c.p.p.)

Presupposto per l'applicazione della nuova disciplina normativa è l'accertamento positivo, effettuato dall'autorità giudiziaria, circa il fatto che l'indagato/imputato **non** parli la lingua italiana, non essendo prevista una presunzione di mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

L'accertamento positivo è compiuto utilizzando gli elementi specifici e concreti che si desumono dagli atti.

La decisione di non tradurre l'atto è sinteticamente motivata.

- a) Se l'imputato straniero è **presente** all'udienza, il giudice accerta, mediante apposite domande e sulla base di ogni altro elemento che risulti dagli atti, la conoscenza (intesa come effettiva comprensione) della lingua italiana (ad esempio, verificando il tempo di permanenza nel territorio italiano, il possesso di documenti italiani, lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio italiano, i precedenti penali e/o dattiloscopici che indicano la presenza in Italia, le attestazioni specifiche di polizia giudiziaria utilmente inserite dalla Procura della Repubblica).
- Se l'imputato presente afferma di parlare e comprendere la lingua italiana, il giudice non nomina l'interprete e non dispone la traduzione dandone puntuale indicazione a verbale.
 - Se l'imputato presente non comprende correttamente la lingua italiana, il giudice nomina l'interprete, salvo espressa rinuncia dell'imputato ad avvalersene.
 - All'imputato presente che afferma di conoscere solo parzialmente la lingua italiana, il giudice chiede se intenda o meno rinunciare espressamente alla traduzione scritta degli atti.
 - L'imputato, che il giudice accerta non comprendere la lingua italiana, ha diritto, oltre che all'interprete, alla traduzione scritta degli atti.

- b) Se l'imputato straniero è **assente** all'udienza, si provvede alla traduzione degli atti solo nel caso in cui vi siano specifici e concreti elementi per ritenere che egli non comprende la lingua italiana.

II) La rinunciabilità della traduzione scritta

La traduzione scritta degli atti è un diritto rinunciabile, purché il giudice spieghi all'imputato le conseguenze della rinuncia e accerti che l'imputato comprenda effettivamente la lingua italiana o che, tramite l'interprete, comprenda le conseguenze della rinuncia.

In caso di rinuncia, è inserita a verbale la formula: "*L'imputato dichiara espressamente di rinunciare alla traduzione scritta dell'atto / degli atti avendo preso contezza del contenuto dalla relativa traduzione orale effettuata in udienza dall'interprete*".

E' rinunciabile la traduzione scritta della sentenza di condanna con motivazione riservata, purché l'imputato, dopo la lettura del dispositivo, sia interpellato espressamente e sia messa a verbale la relativa rinuncia.

Non si provvede alla traduzione scritta delle sentenze di assoluzione, salva diversa richiesta dell'imputato.

La rinuncia alla traduzione scritta delle ordinanze applicative di misure cautelari e delle sentenze emesse nei confronti di più imputati può essere parziale, sempre che l'imputato accetti che venga tradotta solo la parte dell'atto che lo riguarda.

III) I provvedimenti del giudice nei diversi procedimenti

a) Convalida dell'arresto, misure cautelari in sede di convalida e giudizio direttissimo

Per la convalida dell'arresto e per le misure cautelari emesse in sede di udienza di convalida e per il giudizio direttissimo il giudice utilizza i moduli a tal fine predisposti tradotti in varie lingue, così da velocizzare l'opera dell'interprete, incaricato della traduzione dell'atto in udienza alla presenza dell'indagato.

Nei suddetti moduli, che già recano tradotte nelle varie lingue le parti fisse e ripetitive, il giudice si limita a compilare le parti variabili 'in bianco', riguardanti le particolarità del caso concreto, le quali soltanto vengono tradotte dall'interprete.

b) Ordinanze *de libertate*

Delle ordinanze *de libertate* sono tradotte solo quelle che dispongono una misura cautelare personale o modificano le prescrizioni di una misura in atto, sempre che emergano elementi certi specifici che fanno ritenere che l'indagato/imputato *non* comprenda la lingua italiana.

c) Patteggiamento

La sentenza va letta in udienza con motivazione contestuale ed è tradotta oralmente dall'interprete all'imputato straniero presente. Di essa è disposta la traduzione scritta, previo incarico conferito all'interprete nella stessa udienza, solo se richiesta espressamente dall'imputato presente. Se l'imputato straniero è assente, si provvederà alla traduzione scritta nel caso in cui emergano elementi certi da cui si evince che l'imputato *non* comprende la lingua italiana.

d) Giudizio abbreviato

Della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, se semplice e sintetica, è data lettura della motivazione contestuale, tradotta oralmente dall'interprete presente in udienza, il quale viene incaricato della traduzione scritta se l'imputato non vi rinunzi espressamente.

e) Decreto penale di condanna

Il decreto penale di condanna è tradotto solo nel caso in cui emerga in modo certo che l'imputato straniero non comprende la lingua italiana.

IV) La traduzione della sentenza e i termini per l'impugnazione

I termini per impugnare le sentenze decorrono dalla notifica dell'atto tradotto se la traduzione avviene oltre i termini indicati per il deposito della motivazione.

Per evitare che siano notificate sentenze depositate in termini ma ancora da tradurre (con l'aggravio delle Cancellerie e il rischio di decorrenza dei termini di fase delle misure cautelari), si raccomanda di procedere nel modo seguente nei confronti degli imputati presenti in udienza che non parlano la lingua italiana.

Dopo la lettura del dispositivo, che è tradotto dall'interprete presente, si chiede all'imputato se intenda rinunciare alla traduzione della motivazione della sentenza, rendendolo edotto delle conseguenze con particolare riferimento ai termini per impugnare.

Se non vi è espressa rinuncia da parte dell'imputato, di cui si dà atto a verbale:

a) Il giudice incarica l'interprete presente di procedere alla traduzione della motivazione della sentenza entro il termine di legge fissato nella sentenza medesima; in tal caso il giudice deposita la motivazione della sentenza prima del suindicato termine, in modo da consentire all'interprete di rispettare, a sua volta, l'unico termine indicato.

b) Il giudice incarica l'interprete presente di procedere alla traduzione della motivazione della sentenza entro un termine ulteriore e successivo rispetto a quello fissato per il deposito della motivazione, con espressa indicazione a verbale che i termini di legge per l'impugnazione decorrono da questo secondo termine senza ulteriore notifica all'imputato presente al quale viene tradotta questa parte del verbale.

V) Il giudizio di appello

Si richiamano per il giudizio di appello, in quanto compatibili, le Raccomandazioni che precedono.

Per quanto riguarda in particolare il **decreto di citazione a giudizio**, nella fase dello 'spoglio' del fascicolo e comunque prima della fissazione dell'udienza il presidente della sezione verifica se, dall'esame degli atti, emerge o meno che l'imputato non parli la lingua italiana.

In quest'ultimo caso il presidente della sezione dispone la traduzione del decreto di citazione nella lingua dell'imputato utilizzando i diversi moduli all'uopo predisposti in diverse lingue, con le parti ripetitive già tradotte in modo che venga accelerato e semplificato il lavoro dell'interprete.

Milano, 4 giugno 2014

Il Presidente del Tribunale
Livia Pomodoro



Il Presidente della Corte di Appello
Giovanni Canzio



Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2014, n. 64.

In vigore dal 2 aprile 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;

b) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

«Articolo 143 (*Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali*)

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.».

Art. 2. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;

b) all'articolo 68, comma 1, le parole: «dell'ordine o del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate».

Art. 3. Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;».

Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.